



Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 13/02/2015

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.1, COMMI 122, 202, 224, 421, 422, 427, 552, LETT.B), 554 E 580 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO" (LEGGE DI STABILITA' 2015) E PROPOSIZIONE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE AVVERSO LA CIRCOLARE N. 1/2015 DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI (DAR PROT. 1856 DEL 29 GENNAIO 2015) - "LINEE GUIDA IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2015);

b. che l'articolo art. 1 comma 122 della citata legge dispone che *“ Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014”*;

c. che l'articolo 1 comma 202 della stessa legge dispone che *“Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n.133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n.133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE --Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale*

dei loro prodotti e servizi nonche' per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

d. che, a mente dell'articolo 1, comma 223 della medesima legge “Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai commi 224, 226 e 227” e a mente del successivo comma 224 “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetusta' nonche' classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entita' del cofinanziamento regionale e locale; d) posti /km prodotti”;

e. che i commi 421, 422 e 427 del medesimo articolo 1 sanciscono, rispettivamente, che “La dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo”, che “Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente” e che “Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane e le province con possibilita' di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo

altresi', ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari”;

f. che lo stesso articolo 1, comma 552, dispone che “ *Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) .. (omissis); b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»”;

g. che, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 1, comma 554, “*All' articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»”;*

h. che, a mente dei commi 579 e 580 del medesimo articolo 1, “ *Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106” (comma 579) e “In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578” (comma 580);*

RILEVATO

- che, con nota prot. 93158 dell'11.2.2015, il Capo Ufficio legislativo del Presidente della Giunta ha rappresentato, con riferimento alle previsioni normative sopra citate, che:

1. le disposizioni di cui al comma 122, analogamente a quelle di cui agli articoli 18 comma 9 e 19 comma 3, lett. a) del Decreto Legge n. 91 del 2014, ed agli articoli 3 comma 4 lettera f) e articolo 7 comma 9-septies del Decreto Legge n. 133 del 2014- le cui disposizioni hanno costituito rispettivamente oggetto di ricorsi promossi dalla Regione Campania innanzi alla Corte costituzionale rispettivamente giuste deliberazioni di Giunta regionale n. 468/2014 e 685/2014 - in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse ivi indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati già destinatari degli interventi del Piano di azione e coesione, appaiono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale gli interventi perequativi degli squilibri economici in ambito regionale devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed essere rivolti a favore di aree territoriali determinate in base a criteri di differenziazione regionale (C. cost. 46/2013 e 284/2009). Esse appaiono, infatti, determinare una riduzione del complesso delle risorse destinate a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con lesione dei principi costituzionali che si ricavano dall'art. 119, quinto comma, della Costituzione ;

2. le disposizioni di cui al comma 202 intervengono in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, la cui competenza è invece attribuita dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alle regioni. Esse, inoltre, istituiscono un apposito fondo “per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari”, stabilendo altresì le modalità di funzionamento e i soggetti destinatari dello stesso, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, alla stregua del quale l'amministrazione statale non può disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti per attività inerenti a materie che, come l'agricoltura, sono attribuite alla competenza regionale. La mancata previsione di meccanismi di coordinamento con le Regioni rileva, altresì, sotto il profilo del contrasto con il principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede alcuna intesa con la Conferenza Stato – Regioni (in tal senso si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 398 del 1998 e 162 del 2005);

3. la norma di cui al comma 224 appare illegittima per violazione degli articoli 5, 117, 119 e 120 della Costituzione e in contrasto con il principio di leale collaborazione, in quanto prevede che il decreto ministeriale per la definizione delle modalità di attuazione e distribuzione del fondo ivi previsto – che attiene alla *materia del trasporto pubblico locale*, rientrando nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.- sia adottato “sentita” la Conferenza Stato regioni. La Corte Costituzionale, con riferimento alle norme istitutive di fondi vincolati totalmente o parzialmente riconducibili al «trasporto pubblico locale», ha censurato la disciplina statale limitatamente alla mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse (sentenza n. 222 del 2005). La

previsione secondo la quale le modalità di riparto delle risorse contemplate nella disposizione impugnata dovrebbero essere decise con DM, “sentita la Conferenza unificata” individua uno strumento collaborativo non corrispondente alle «ben più intense modalità di leale collaborazione» indicate dalla Corte nella sentenza n. 16 del 2004, ove si richiama la necessità – per il caso in cui i trasferimenti non possano essere disposti senza vincoli di destinazione specifica – di passare attraverso «il filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi» e cioè attraverso le intese;

4. le disposizioni di cui ai commi 421, 422 e 427 appaiono costituzionalmente illegittime per violazione degli articoli 3, 5, 97, primo comma, 114, secondo comma, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione: la determinazione delle dotazioni organiche complessive costituisce, invero, il nucleo essenziale dell'area della macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Corte cost. sent. 133/1996), la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge (art. 97, primo comma), sulla base delle rispettive competenze (art. 117 e art. 118). Il conferimento e l'*organizzazione dell'esercizio delle funzioni* non fondamentali (art. 4 d.lf. 267/2000) delle città metropolitane e dei comuni spetta alla legge regionale ai sensi degli artt. 117, quarto comma e art. 118, primo e secondo comma) e compete ai regolamenti dei medesimi enti locali la “*disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*” ai sensi dell’art. 117, sesto comma. Risulta, inoltre, gravemente lesivo dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di quest'ultimi (art. 35, comma 7, del d.lg. 165/2001) disporre che la dotazione organica degli enti di area vasta sia esclusivamente rivolta all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, in quanto si impedisce l'esercizio dei poteri di macro-organizzazione (art. 2, comma 1, e art. 6 del d.lg. 165/2001) necessari agli enti locali per lo svolgere in modo ottimale i propri compiti istituzionali (art. 117, sesto comma) che hanno base nelle leggi regionali di conferimento delle funzioni amministrative non fondamentali (art. 118, primo e secondo comma). Nel caso di specie, in particolare, il taglio della dotazione organica, non limitandosi ad una riduzione percentuale della spesa complessiva per il personale, ma pretendendo di riferirsi selettivamente alle singole funzioni amministrative ai cui compiti d'ufficio il personale di ruolo è destinato (le sole funzioni fondamentali attribuite agli enti di area vasta direttamente dalla legge 56/2014 e non anche le funzioni non fondamentali che ad essi potranno essere attribuite dalle leggi regionali di riordino successivamente all'entrata in vigore della legge 190/2014) si trasforma in uno strumento di definizione, oltre che della provvista del personale (al fine del contenimento dei costi), anche del disegno organizzativo degli enti, in violazione dei loro poteri di auto-organizzazione (art. 114, secondo comma), nonché del *principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell'amministrazione* (art. 2, comma 1, lett. a, del d.lg. 165/2001), così come individuati dal legislatore competente (art. 118, primo e secondo comma), e del *principio di flessibilità dell'organizzazione dei pubblici uffici* (art. 2, comma 1, lett. b, del d.lg. 165/2001) in base al quale la pubblica amministrazione nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro può variare la collocazione del personale sulla base delle professionalità possedute a dotazione organica complessiva immutata (Cassazione civile, sez. lavoro, 15 maggio 2006, n. 11103). Dalla collocazione del personale che svolge le funzioni non fondamentali al di fuori della dotazione organica complessiva consegue, dunque, - oltre alla violazione degli articoli 114, 117 e 118 Cost. - anche la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza della legge e di buon andamento dell'amministrazione (art. 3 e 97, primo comma). Dal combinato disposto di quanto previsto dalle predette disposizioni della legge 190/2014 si ricava, inoltre, che il personale che rimane assegnato alle

città metropolitane e alle province, sulla base del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, è collocato *al di fuori della dotazione organica* delle rispettive amministrazioni, con previsione irragionevole in quanto la collocazione del personale delle pubbliche amministrazioni al di fuori della dotazione organica pertiene ad incarichi ad alta specializzazione a tempo determinato (v. ad es. art. 108 e art. 110, d.lgs. 267/2000) o al caso di ruoli speciali ad esaurimento (v. ad es. art. 12 legge 730/1986), ma non costituisce misura organizzativa adeguata e proporzionata (con violazione dell'art. 3 Cost.) per lo svolgimento di funzioni e di compiti attribuiti o conferiti agli enti per il normale adempimento dei propri compiti istituzionali aventi base sulla legge regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 118, secondo comma, della Costituzione e in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in necessaria attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione (art. 1, comma 1, e art. 6, comma 1, d.lg. 165/2001). La richiamata normativa appare, inoltre, discriminatoria in quanto differenzia, in modo non giustificabile, l'organizzazione degli uffici delle città metropolitane e delle province in base al solo titolo di conferimento, statale o regionale, delle funzioni assegnate anziché in funzione dei compiti da svolgere previa verifica degli effettivi fabbisogni (art. 6, comma 1, d.lg. 165/2001), in contrasto con gli articoli 3, 97, 117, secondo comma lett. p), 118, secondo comma, 117, sesto comma, della Costituzione. Il richiamato comma 427 appare, infine, illegittimo anche sotto un ulteriore profilo in quanto dispone che i comuni (oltre le regioni) possono “delegare” o “affidare” funzioni amministrative alle città metropolitane e alle province, in insanabile contrasto con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla legge, secondo le rispettive competenze, il conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali. Infine, laddove si qualificano in termini di “delega” e “affidamento” i conferimenti delle funzioni e, allo stesso tempo, in termini di “avvalimento” i correlativi trasferimenti di personale si dispone, in evidente antinomia con quanto previsto dall'art. 118, secondo comma, Cost., che le regioni possono “delegare” le funzioni amministrative alle città metropolitane e alle province senza trasferire a tali enti la titolarità delle funzioni, assegnando, conseguentemente, il relativo personale a titolo di mero avvalimento. Il citato art. 118, secondo comma chiarisce che gli enti locali sono *titolari* delle funzioni comunque conferite successivamente alla riforma del Titolo V nel 2001 (risultando irrilevante che il conferimento sia qualificato come attribuzione, trasferimento o delega), con la conseguenza che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti debbano essere (o debbano rimanere) *trasferite* le occorrenti risorse di personale con le corrispondenti risorse finanziarie, già spettanti alle province (art. 1, comma 96, legge 56/2014), necessarie a “*finanziare integralmente le funzioni pubbliche*” attribuite (art. 119, quarto comma, Cost.) anche al fine di impedire che possa essere indotta artatamente dalla legge dello Stato, in forza del sotto-finanziamento delle funzioni, una situazione di squilibrio nei bilanci degli enti territoriali in violazione dell'art. 5 e dell'art. 119, primo comma, della Costituzione. Non può dunque la legge statale legittimamente limitare il potere delle regioni di conferire le funzioni con il conseguente trasferimento del personale e delle risorse necessarie alle città metropolitane e alle province per lo svolgimento delle funzioni medesime. Nella misura in cui, infine, le richiamate disposizioni della legge 190/2014 si discostano da quanto già precedentemente determinato con il DPCM 26 settembre 2014 in forza della legge n. 56/2014, in necessaria attuazione degli articoli 118 e 119 Cost., “*per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite*” previa intesa sui criteri generali in sede di Conferenza unificata (art. 1, co. 89 e 92 della legge 56/2014), esse risultano lesive anche del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione;

5 l'art. 38, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164., il cui testo viene sostituito dall'articolo 1, comma 554, costituisce oggetto di ricorso già pendente innanzi alla Corte Costituzionale giusta delibera d'impugnativa n. 685 del 23 dicembre 2014. La nuova formulazione del comma 1 bis, prevedendo che *"il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata"* è chiaramente consequenziale all'impugnativa proposta e appare volto a rimuovere un motivo di sicura illegittimità della previsione, anticipando così gli effetti della probabile sentenza di accoglimento. Il terzo periodo del nuovo comma 1-bis, in ordine all'elaborazione del piano, richiama tuttavia la previsione dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 239 del 2004, secondo la quale *"nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa [...] entro il termine di 150 giorni dalla richiesta [...], il MISE invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso ministero rimette gli atti alla presidenza del consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla remissione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata"*. Detta disposizione presenta profili di analogia con la disposizione dell'art. 49, comma 3, lett. b), del DL 78/2010- dichiarata illegittima dalla sent. n. 179/2012, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione (di cui agli articoli 5 e 120 Cost.)- nella parte in cui il procedimento previsto dal terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo in oggetto risulta applicabile non esclusivamente ai casi di mera inerzia, bensì anche ai casi di motivato dissenso della Regione interessata. Appare, pertanto, necessario, a seguito dello *ius superveniens*, rinnovare l'impugnativa dell'articolo 38, comma 1-bis, terzo periodo, del DL 133/2014, così come sostituito dal comma 554 dell'art. 1 della legge n. 190/2014;

6 considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte sub a.5. valgono con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) del comma 552, che introduce il comma 3-bis all'articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 secondo il quale, ove non vengano raggiunte le intese con le regioni interessate, relative alle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche strategiche rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico *"si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*;

7. la sostituzione, prevista dal comma 580, del Ministro della salute alle diverse amministrazioni titolari del potere di nomina degli organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali lede il principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e 120 della Costituzione, e appare in contrasto con l'art. 118: il ricorso al potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. rappresenta, infatti, uno strumento eccezionale di intervento che presuppone una voluta inerzia degli enti titolari dei poteri non attuati, e deve compiersi in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (C.cost. 165/2011). La Regione inadempiente infatti, nel vigente ordinamento costituzionale, non perde la competenza a disciplinare la materia di propria competenza né prima - ancorché il termine per provvedere sia scaduto - né dopo l'effettivo esercizio del potere sostitutivo, posto che quest'ultimo non altera il quadro delle competenze costituzionalmente previsto (diversamente ad es. dalla chiamata in sussidiarietà) ma è istituito specificamente rivolto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e non ad ostacolarne l'adempimento, ancorché tardivo;

RILEVATO ALTRESI'

che nella medesima nota dell'Ufficio legislativo si segnala che con Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. 1856 del 29 gennaio 2015) sono state adottate *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*. In particolare, al paragrafo *“comma 422 – Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle misure di mobilità”*, nel fornire chiarimenti in merito al raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 190/2014 e quanto previsto dalla legge 56/2014, si afferma la competenza dello Stato in ordine al trasferimento *ex lege* alla Regione del personale delle Province, in maniera peraltro del tutto indipendente dal riordino delle funzioni non fondamentali di competenza del legislatore regionale, con invadenza della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione in materia di conferimento, disciplina e organizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali nel territorio regionale, con le connesse risorse necessarie al loro svolgimento. La manifestazione di volontà dello Stato in ordine all'affermazione della propria competenza relativa a detto trasferimento *ex lege* (statale) dalle province alla Regione è, infatti, chiara, univoca e indubitabile (Corte cost. 153/1986) e in sé idonea a determinare una lesione della sfera giuridico-costituzionale della Regione (Corte cost. sent. 40/1977). L'interpretazione/applicazione data dalla circolare in questione non può ritenersi, inoltre, provvedimento meramente consequenziale delle norme di legge sopra richiamate (Corte cost. n. 144/2013), con la conseguenza che esso si connota quale atto avente autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionalmente spettante alla Regione, in quanto i suoi effetti non possono ritenersi interamente deducibili da una norma o da un atto sopraordinato preesistente, e che determina, per questo, una nuova e distinta assunzione di responsabilità dello Stato (Corte cost. sent. n. 207/2012). Per tali ragioni si propone di promuovere, avverso la citata circolare, ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza costituzionale *ex art. 134 Cost. e art. 39 della legge n. 87 del 1953*;

CONSIDERATO

a. che, alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'Avvocatura regionale, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle citate norme, nonché per la proposizione di ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento del conflitto di attribuzione avverso la citata circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. 1856 del 29 gennaio 2015) per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

RAVVISATO

che sussiste interesse ad impugnare con ricorso innanzi alla Corte Costituzionale le disposizioni di cui all'art.1, commi 122, 202, 224, 421, 422, 427, 552, lett.b),554, 580 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2015), e a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per il regolamento del conflitto di attribuzione avverso la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. 1856 del 29 gennaio 2015) recante *“Linee guida in materia di*

attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 122, 202, 224, 421, 422, 427, 552, lett.b),554, 580 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015) e di proporre innanzi alla medesima Corte ricorso per il regolamento del conflitto di attribuzione avverso la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. 1856 del 29 gennaio 2015) recante “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

b. di incaricare a tal fine, congiuntamente e/o disgiuntamente, per ciascuno dei *proponendi* giudizi, gli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto del Libero Foro, Maria d’Elia ed Almerina Bove dell’Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso la sede di rappresentanza della Regione Campania sita in Roma, alla via Poli, n.29;

VISTO l’art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 122, 202, 224, 421, 422, 427, 552, lett.b),554, 580 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015) per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali indicati in premessa e di dare, all’uopo, ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto e Maria d’Elia ed Almerina Bove dell’Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;

2. di proporre ricorso per il regolamento del conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost. e art. 39 della legge n. 87 del 1953, avverso la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. 1856 del 29 gennaio 2015) recante “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”, paragrafo “*comma 422 – Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle misure di mobilità*”, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali indicati in

premessa, dando, all'uopo, ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto e Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;

3. Di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.